AVVISO PUBBLICO

BENEFICI A SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE PER L'ANNO 2024

RICHIAMATI:

- la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e il relativo protocollo opzionale, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, sottoscritta dall'Italia il 30 marzo 2007 e ratificata con Legge 3 marzo 2009, n.18;
- la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;
- la legge 8 novembre 2000, n. 328, «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2020» all'art. 1, comma 254, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare;
- la L. R. 27/12/2016, n. 43 "Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare (persona che presta volontariamente cura e assistenza)";
- l'art. 1, comma 255, della ca legge 27 dicembre 2017, n. 205, definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata, o sia titolare di indennità di accompagnamento;
- la legge n. 112 del 22/06/2016 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave del sostegno familiare";
- il DPCM 8 gennaio 2025 avente ad oggetto "Criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare per l'anno 2024" con

cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha ripartito alle Regioni le risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare annualità 2024, attribuendo alla Regione Abruzzo € 711.000,00;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 151 del 28/02/2024 con cui è stata approvata la programmazione degli interventi da finanziare;

VISTA la Determinazione N. DPG023/154 del 23/10/2025 della Regione Abruzzo con la quale sono state ripartite tra gli ADS le risorse 2023 per la realizzazione degli interventi programmati, quantificate per l'ADS n. 2 Marsica un importo di Euro **45.453,00**;

ART. 1 FINALITÀ E RISORSE DISPONIBILI

Il presente Avviso è finalizzato ad erogare interventi di sollievo e sostegno del ruolo di cura e di assistenza dei caregiver familiari che assistono un congiunto non autosufficiente e non in grado di prendersi cura di sé nelle attività della vita quotidiana nell'ambiente domestico, nella vita di relazione e nella mobilità, interagendo con gli operatori che forniscono attività di cura e assistenza per adempiere all'onere della cura e si avvale dei servizi di cura territoriali e del privato, collabora attivamente con i servizi sociali e sanitari quale componente della rete assistenziale. Con il DPCM dell'8 gennaio 2025 sono stati assegnati alla Regione Abruzzo complessivamente € 711.000,00. Le risorse per la realizzazione degli interventi programmati destinate ADS N.2 Marsica in complessivi € 45.453,00.
Considerato che le risorse finanziarie disponibili sono limitate e potrebbero non consentire di soddisfare tutte le istanze ammissibili, si procederà all'assegnazione del contributo secondo un criterio di priorità fondato sull'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). Pertanto, il contributo sarà riconosciuto ai richiedenti in possesso di un ISEE non superiore a € 9.360,00, quale misura volta a favorire il contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce più deboli della popolazione, in considerazione delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento.

ART. 2 DESTINATARI DELLE RISORSE

Le risorse messe a disposizione hanno l'obiettivo di valorizzare e di riconoscere la figura del caregiver familiare quale componente informale della rete di assistenza alla persona e risorsa del sistema integrato dei servizi sociali e sociosanitari. Il processo di riconoscimento della figura del caregiver familiare prevede modalità di accesso e di presa in carico integrata della persona assistita, con la valutazione multidimensionale dei bisogni effettuata in équipe multiprofessionale dall'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) territorialmente competente.

ART. 3 BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI

I beneficiari degli interventi sono i caregiver familiari che assistono un congiunto convivente in condizione di disabilità gravissima, così come definita dall'art. 3 del decreto 26 settembre 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2016, n. 280), recante «Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, anno 2016», tenendo anche conto dei fenomeni di insorgenza anticipata delle condizioni previste dall'art. 3, del medesimo decreto. Persone che risiedono nei comuni di cui all'Ambito Sociale Distrettuale n, 2 Marsica: Aielli, Balsorano, Bisegna, Canistro, Capistrello, Cappadocia, Carsoli, Castellafiume, Celano, Cerchio, Civita d'Antino, Civitella Roveto, Collarmele, Collelongo, Gioia dei Marsi, Lecce nei Marsi, Luco dei Marsi, Magliano dei Marsi, Massa d'Albe, Morino, Oricola, Ortona dei Marsi, Ortucchio, Ovindoli, Pereto, Pescina, Rocca di Botte, San Benedetto dei Marsi, Sante Marie, San Vincenzo Valle Roveto, Scurcola Marsicana, Tagliacozzo, Trasacco, Villavallelonga.

Il caregiver è individuato secondo il dettato dell'art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205: "*Si definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20*

maggio 2016, n. 761 , di un familiare o di un affine entro il secondo grado2 , ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 33, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18".

ART. 4 INTERVENTI FINANZIABILI

Con le risorse del Fondo caregiver familiare 2024 si intendono finanziare **contributi di sollievo** finalizzati alla fruizione di prestazioni di tregua dall'assistenza continuativa alla persona con disabilità gravissima riconducibili agli interventi declinati alla lettera c) comma 1, dell'art. 2 del Decreto 17 ottobre 2022: "*interventi di assistenza diretta o indiretta per la fruizione di prestazioni di tregua dall'assistenza alla persona con disabilità, attuabili* con interventi di sollievo, ad esempio per il fine settimana che favoriscano una sostituzione nell'assistenza o un ricovero in struttura residenziale aventi carattere di temporaneità".

L'effettiva erogazione dei contributi è subordinata alla sottoscrizione di un apposito **accordo di fiducia** tra il caregiver familiare ammesso a contributo ed il servizio sociale dell'Ambito Sociale Distrettuale n. 2 Marsica, in cui sia esplicitato l'impegno a fruire del beneficio economico per garantire la permanenza dell'assistito presso il domicilio individuato, assicurando interventi assistenziali di sostituzione utili nella cura del proprio congiunto nel periodo di godimento del beneficio, al fine di conciliare propri momenti di sollievo dal lavoro di cura. Nel medesimo documento il caregiver individua il tipo di intervento che intende attuare con il contributo (sostituzione nel lavoro di cura anche con individuazione del sostituto laddove possibile e/o ricovero di sollievo temporaneo) e si impegna a comunicare tempestivamente all'Ambito Territoriale Sociale qualsiasi mutamento delle condizioni che hanno dato origine al beneficio (variazione di residenza, ricovero in struttura residenziale dell'assistito,

decesso). L'accordo di fiducia ha la durata di 12 mesi dalla data della sottoscrizione. L'attribuzione del beneficio economico a carico del delle risorse in oggetto non può comportare una contrazione dei servizi già in godimento della persona assistita o di quelli da ricomprendere in nuovi PAI.

ART. 5 ACCESSO AGLI INTERVENTI E INCOMPATIBILITA'

Può avanzare istanza di contributo di sollievo il caregiver familiare residente nei comuni di cui all'Art. 3 del presente Avviso e **anagraficamente convivente con una persona non autosufficiente** e non in grado di prendersi cura di sé, con la quale intercorrono i legami di cui all'art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205, e che si trovi nella condizione di disabilità gravissima come definita ai sensi dell'art. 3, del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 26.09.2016. Il riconoscimento della condizione di persona con disabilità gravissima è effettuato dalle Unità di Valutazione Multidimensionale che operano presso i Distretti Sanitari, utilizzando le scale di valutazione allegate al DM 26.09.2016 inerente il Fondo Non Autosufficienza 2016.

Ai fini del presente procedimento, in caso di compromissioni fisiche/intellettive, neurologiche e funzionali non passibili di miglioramento, fanno fede pregresse attestazioni di disabilità gravissima rilasciate alla persona assistita.

A pena di esclusione, il caregiver individuato deve possedere i requisiti previsti all'art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205 e deve essere individuato dall'assistito e dai servizi sociosanitari quale soggetto attivo nel processo di assistenza informale definito nel progetto assistenziale.

Il valore ISEE ORDINARIO DEL CAREGIVER richiedente, in corso di validità al momento di presentazione dell'istanza, non deve essere superiore a 36.000 euro (cfr. DGR. n. 112 del 31 marzo 2017).

In nessun caso è erogabile l'intervento se la persona assistita risulta lungodegente o accolta stabilmente presso strutture residenziali all'atto della richiesta.

Il contributo economico già disposto decade in tutti i casi in cui i competenti Servizi accertino situazioni di carattere personale del caregiver o inerenti alla persona assistita che comportino il venir meno dell'attività di cura del familiare.

Non possono essere beneficiari del Fondo in questione i seguenti soggetti:

- i genitori caregiver dei minori con malattia rara e disabilità gravissima beneficiari del contributo erogato direttamente da Regione Abruzzo, **se in godimento nel medesimo periodo temporale a cui si riferisce l'erogazione del presente contributo di sollievo;**
- i caregiver dei soggetti assegnatari del contributo per la Vita Indipendente di cui alla L. R. 57/2012 o di interventi analoghi attuati con fondi nazionali (ad. es. Progetti Sperimentali di Vita indipendente finanziati con Fondi ministeriali), comunque in godimento nel medesimo periodo temporale a cui si riferisce l'erogazione del presente contributo di sollievo;
- i caregiver familiari di persone con disabilità beneficiari di progetti per la residenzialità continuativa e stabile fuori dalla famiglia d'origine finanziati con il fondo "Dopo di noi" (*art.5 accesso agli interventi e incompatibilità dell'allegato A alla DGR 307/2023*)
- i caregiver dei soggetti già assegnatari dell'Assegno disabilità gravissima o similari contributi economici per importi pari o superiori a complessivi € 1.200,00 mensili, **se in godimento nel periodo temporale a cui si riferisce l'erogazione del presente contributo.**

ART. 6 CONTRIBUTI DI SOLLIEVO E PRIORITÀ DI AMMISSIONE

L'importo del contributo erogabile è condizionato dal:

- grado dell'intensità del bisogno assistenziale del congiunto assistito in condizione di disabilità gravissima quantificato dalle U.V.M. presso i Distretti Sanitari mediante gli strumenti già in uso nell'ambito del processo valutativo per l'accesso agli Assegni di cura previsti dalla programmazione regionale, **anche con valutazioni pregresse in caso di compromissioni fisiche/intellettive, neurologiche e funzionali non passibili di miglioramento;**
- grado di consistenza della rete dei servizi sociali e sociosanitari di supporto e della rete familiare

valutato dai Servizi Sociali territoriali. Il punteggio attribuito risulterà dalla valutazione della condizione lavorativa dei componenti del nucleo familiare, dalle condizioni di fragilità del nucleo (ad es. presenza di altri disabili e/o anziani e/o minori, ecc..), dalla compresenza di ulteriori servizi socio- assistenziali rispetto al beneficio economico (ad es. HCP, servizio di assistenza domiciliare, ecc..);

- ISEE ordinario del Caregiver in corso di validità al momento di presentazione dell'istanza (ISEE 2026).

L' ADS N.2 Marsica attribuisce i contributi di sollievo, tenendo conto dell'intensità del bisogno assistenziale della persona assistita e della situazione socio-familiare come dai parametri fissati nelle successive tabelle A) e B), secondo la quantificazione risultante nella tabella C):

A) Punteggio valutazione intensità del bisogno assistenziale correlato all'ISEE del nucleo familiare

Valore Isee ordinario del nucleo familiare	fascia di intensità di bisogno **molto alto**	fascia di intensità di bisogno **alto**	fascia di intensità del bisogno **medio**
Fino ad € 8.000,00	50 punti	40 punti	30 punti
Da € 8.000,01 ad € 11.000,00	45 punti	36 punti	27 punti
Da € 11.000,01 ad € 14.000,00	40 punti	32 punti	24 punti
Da € 14.000,01 ad € 17.000,00	35 punti	28 punti	21 punti
Da € 17.000,01 ad € 20.000,00	30 punti	24 punti	18 punti
Da € 20.000,01 ad € 23.000,00	25 punti	20 punti	15 punti
Da € 23.000,01 ad € 26.000,00	20 punti	16 punti	12 punti
Da € 26.000,01 ad € 29.000,00	15 punti	12 punti	9 punti
Da € 29.000,01 ad € 32.000,00	10 punti	8 punti	6 punti
Da € 32.000,01 ad € 36.000,00	5 punti	4 punti	punti

B) Punteggio di valutazione della rete supporto familiare, sociale e sociosanitaria

Situazione socio- familiare a sostegno quotidiano dell'assistito	Fascia di intensità di bisogno **molto alto**	Fascia di intensità di bisogno **alto**	Fascia di intensità di bisogno **medio**
Deficitaria	50 punti	35 punti	20 punti
Parzialmente deficitaria	30 punti	20 punti	10 punti
Lievemente deficitaria	15 punti	10 punti	5 punti
Per nulla deficitaria	0 punti	0 punti	0 punti

C) Risultanze somma punteggi a) + b) per la determinazione del contributo di sollievo

Fasce punteggio complessivo	Importo contributo di sollievo una tantum
Da 100 a 90 punti	€ 1.000,00
Da 89 a 80 punti	€ 950,00
Da 79 a 70 punti	€ 900,00
Da 69 a 60 punti	€ 850,00
Da 59 a 50 punti	€ 800,00
Da 49 a 40 punti	€ 750,00
Da 39 a 30 punti	€ 600,00
Da 29 a 20 punti	€ 500,00
Sotto i 20 punti	€400,00

In caso di risorse insufficienti a soddisfare la domanda, gli Ambiti formulano le graduatorie e in esse, a parità di punteggio, precedono le istanze il cui caregiver familiare presenti le seguenti ulteriori caratteristiche e secondo l'ordine di priorità di seguito indicato:

- genitore caregiver che assiste il figlio/la figlia minore in situazione di disabilità gravissima come definita all'art. 3 del DM 26/9/2016, con priorità al caregiver di minore con disabilità gravissima privo dell'altro genitore caregiver familiare con ISEE dal valore più basso.

ART. 7 EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

L' ADS n. 2 Marsica, concluso il processo di assegnazione dei benefici, provvede all'erogazione degli stessi in un'unica soluzione che sarà effettuata entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo di fiducia.

ART. 8 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Gli interessati, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del presente Avviso, potranno presentare domanda a decorrere dalla data di pubblicazione del medesimo ed entro e non oltre il **4 dicembre 2026**, utilizzando esclusivamente l'apposito modello allegato al presente Avviso.
La domanda dovrà essere predisposta esclusivamente presso l'Ufficio di Segretariato Sociale del Comune di residenza del richiedente, con il supporto dell'Assistente Sociale territorialmente competente, che provvederà ad assicurare la necessaria assistenza nella predisposizione e compilazione dell'istanza, alla presa in carico della richiesta, nonché alla verifica della completezza della documentazione prevista dal presente Avviso.
Al termine di tale attività, l'Assistente Sociale del Comune di residenza provvederà a trasmettere la domanda, corredata di tutta la documentazione richiesta, all'Unione dei Comuni Montagna Marsicana, esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC), al seguente indirizzo: **montagnamarsicana@pec.it**.
All'istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- fotocopia del documento di identità in corso di validità del caregiver richiedente e del familiare assistito;
- titolo di soggiorno, ove previsto;
- fotocopia della certificazione attestante l'invalidità dell'assistito;
- attestazione ISEE ordinario del caregiver richiedente, in corso di validità alla data di presentazione dell'istanza (ISEE 2026)

Si precisa quanto segue:

- **modalità di trasmissione della domanda**: La trasmissione delle domande all'Unione dei Comuni Montagna Marsicana dovrà avvenire esclusivamente per il tramite dell'Assistente Sociale del Comune di residenza del richiedente. Non saranno pertanto ammesse né prese in

considerazione le istanze presentate direttamente dai cittadini, sia mediante consegna a mano presso gli uffici dell'Unione, sia mediante invio tramite PEC, posta ordinaria o attraverso qualsiasi altra modalità di trasmissione autonoma.

- **Termine di presentazione**: Le domande, complete di tutta la documentazione richiesta, dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo dell'Unione dei Comuni Montagna **Marsicana entro e non oltre il 4° dicembre 2026.**
- **Informazione e supporto ai richiedenti**: Per informazioni, chiarimenti, orientamento e supporto nella predisposizione e compilazione della domanda, gli interessati dovranno rivolgersi esclusivamente agli Assistenti Sociali presso gli sportelli di Segretariato Sociale presenti nei 34 Comuni dell'Ambito Sociale Distrettuale n. 2 Marsica

Saranno ritenute NON ammissibili le Istanze:

A. pervenute fuori termine;

B. che utilizzano un modello non conforme a quello appositamente predisposto;

C. non sottoscritte;

D. manchevoli del documento di identità e/o di altra documentazione richiesta;

E. manchevoli della certificazione ISEE ORDINARIA del caregiver in corso di validità;

F. inviate in modalità difformi da quelle indicate all'art. 6 del presente avviso

ART. 9 ATTIVITA' ISTRUTTORIA

La verifica della regolarità delle istanze, nonché la valutazione della rete di supporto familiare, sociale e sociosanitaria di cui all'art.6 lettera b), verrà effettuata dal Servizio Sociale e Segretariato Sociale dell'Ambito ECAD n.2 Marsica. Il Responsabile del procedimento si riserva la facoltà di chiedere eventuale documentazione integrativa che dovrà essere prodotta entro 5 gg. dalla richiesta a pena di esclusione della domanda.

Le istanze per l'accesso al beneficio verranno trasmesse alle UVM dei distretti sanitari territorialmente competenti per la valutazione dell'intensità dei bisogni assistenziali. In caso di compromissioni fisiche, intellettive e funzionali non passibili di miglioramento potranno essere prese in considerazioni valutazioni UVM pregresse.

ART. 10 GRADUATORIA

Le graduatorie saranno pubblicate all'Albo Pretorio e sul sito https://montagnamarsicana.it/ con valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Il termine per l'impugnazione degli atti di cui al presente Avviso è di 10 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione delle graduatorie.

Nel caso di decadenza dal beneficio economico, l'Amministrazione comunale si riserva di procedere all'assegnazione del beneficio nei confronti del caregiver familiare immediatamente successivo in graduatoria, limitatamente al periodo residuo.

ART. 11 TRATTAMENTO DEI DATI

Tutti i dati personali saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i. esclusivamente per le finalità attinenti. I dati personali volontariamente forniti, propedeutici per l'Istruttoria della pratica, sono trattati, anche facendo uso di elaboratori, al solo fine di consentire l'attività di valutazione; i dati saranno utilizzati al fine di procedere alla definizione dei procedimenti amministrativi in corso e dei controlli previsti dalla Legge. Si rende noto che le informazioni fornite dovranno essere utilizzate e comunicate anche all'ASL e alla Regione Abruzzo, per lo svolgimento delle fasi endo-procedimentali rientranti nella competenza degli stessi Enti. I suddetti dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi Terzi non appartenenti all'Unione Europea. L'interessato potrà esercitare i diritti di cui al succitato Regolamento U.E. GDPR n° 679/2016 (Capo III). Il diritto di accesso dell'interessato alle informazioni sul trattamento dei dati personali che lo riguardano e altri diritti dell'interessato sono disciplinati dall'art. 15 all'art. 21 del Regolamento U.E. GDPR n° 679/2016. L'interessato può proporre una segnalazione o un reclamo, in materia del trattamento dei dati personali, all'autorità di controllo Garante Privacy. Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa il titolare del trattamento dati è il Responsabile della privacy dell'Unione dei comuni Montagna Marsicana a cui afferisce all'Ambito n. 2 Marsica.

ART. 12 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento è la Responsabile dell'Ufficio Sociale e Amministrativo Dott.ssa Sabrina Frezza. Per informazioni è altresì possibile rivolgersi agli Sportelli di Segretariato Sociale presenti nei Comuni dell'Ambito.

Avezzano lì 20 /11/ 2026

La Responsabile dei Servizi Sociali
dell'ADS n. 2 Marsica
Dott.ssa Sabrina Frezza

ID
Sabrina Frezza
20/11/2026 13:07:13 UTC+0100